Sentenza: n. 245 del 2010

Materia: tutela della salute

Limiti violati: art. 117, terzo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 26 novembre 2009, n. 19 (Integrazioni alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private")

Esito: illegittimità costituzionale della disposizione impugnata

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Governo solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 26 novembre 2009, n. 19 (Integrazioni alla legge regionale 31 luglio 2007, n. 32, recante "Norme generali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private").

Il ricorrente premette che l'art. 2, comma 2, della citata l.r. 32/2007 prevedeva alla lettera a), prima dell'attuale integrazione, il non assoggettamento ad autorizzazione solo per gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi nazionali; mentre la norma censurata novella siffatta previsione esentando dall'autorizzazione anche gli studi privati medici e odontoiatrici che non intendono chiedere l'accreditamento istituzionale.

L'esclusione dal regime autorizzativo di quest'ultime ipotesi eccederebbe dalla competenza concorrente regionale in materia di tutela della salute, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. In particolare, la norma censurata viola, secondo l'assunto governativo, gli artt. 8, comma 4, e 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordino della disciplina in materia sanitaria; articoli in virtù dei quali tutti gli studi medici e odontoiatrici, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, devono essere autorizzati previa verifica del possesso dei requisiti fissati da apposito atto di indirizzo e coordinamento, ad oggi rappresentato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (per gli aspetti relativi agli ambulatori).

Sempre secondo il ricorrente, il rispetto delle prescrizioni dettate dall'atto di indirizzo è indispensabile per assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni in ambiti nei quali necessita il possesso di adeguata dotazione strumentale, unitamente ad una corretta gestione e manutenzione della stessa.

La norma regionale inoltre inciderebbe anche sui poteri conferiti dal Governo al Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo, giacché fra gli obiettivi prioritari di questo Piano vi sarebbe quello relativo all'attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e di accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente normativa regionale.

Detto della mancata costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, secondo la Consulta la questione sollevata è fondata.

La Corte sottolinea come, a prescindere dall'eventuale incidenza della norma censurata sui poteri conferiti al Commissario ad acta per la realizzazione del succitato Piano di rientro, una analoga questione sia già stata trattata dal giudice costituzionale con la sentenza n. 150 del 2010, avente ad oggetto una disposizione legislativa della Regione Puglia che escludeva dal regime autorizzativo gli studi privati non interessati a conseguire l'accreditamento istituzionale. Nell'occasione il giudice costituzionale ha ritenuto che la disposizione impugnata fosse in contrasto col combinato disposto degli artt. 8, comma 4, e 8 ter del d.lgs. 502/1992, da cui si ricava il principio fondamentale che sancisce la necessità di una preventiva autorizzazione per gli studi medici e odontoiatrici privati al fine di assicurare livelli essenziali di sicurezza e di qualità delle prestazioni. A questo proposito, l'onere autorizzativo permane anche nell'eventualità che queste strutture non siano accreditate presso il servizio sanitario nazionale, giacché tale elemento non incide sul tipo di prestazioni che esse vanno ad erogare.

La Corte conferma quindi tale orientamento *per l'assoluta identità dei presupposti e della ratio*, dichiarando conseguentemente l'illegittimità costituzionale della norma regionale in esame.